



CITTÀ DI LAMEZIA TERME
Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta, per l'affidamento dei lavori, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, mediante l'applicazione del criterio del minor prezzo. Lavori di RECUPERO FUNZIONALE E RIUSO DEL TEATRO UMBERTO -CUP.: C86C22000080009 -CUI: L00301390795202200009 -CIG: B93E8084BC

Intervento finanziato con fondi a valere sul Piano di Sviluppo e Coesione Calabria Sezione Speciale (PSC). Strategia di Sviluppo Urbano sostenibile (SUS) – Aree di dimensioni inferiori. Comune di Lametia Terme (CZ).

Sommario

1. PREMESSE.....
2. PIATTAFORMA TELEMATICA.....
3. DOCUMENTAZIONE, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....
4. OGGETTO DELLA PROCEDURA E IMPORTO.....
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....
6. REQUISITI GENERALI.....
7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE.....
8. GARANZIA PROVVISORIA.....
9. AVVALIMENTO.....
10. REGOLE PER L'INDICAZIONE DELL'IMPRESA AUSILIARIA O DELLE CONSORZIATE.....
11. SUBAPPALTO.....
12. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....
13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....
14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....
15. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....
16. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....
17. DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'AVVALIMENTO.....
18. OFFERTA ECONOMICA.....
19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. SOPRALLUOGO.....
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....
21. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI.....
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....
23. ULTERIORI REGOLE E VINCOLI.....
24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....
25. ANTICIPAZIONE.....
26. PAGAMENTI IN ACCONTO.....
27. PENALI.....
28. DURATA.....
29. REVISIONE DEI PREZZI.....
30. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....
31. ACCESSO AGLI ATTI.....
32. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....
33. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....
34. ULTERIORI INFORMAZIONI.....

1. PREMESSE

Con decisione di contrarre RS n. 443 del 26/11/2025, il Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale del Comune di Lamezia Terme con sede in Lamezia Terme, Via Sen. A. Perugini, C.F. e P.IVA 00301390795, (di seguito per brevità anche STAZIONE APPALTANTE) ha deliberato di affidare i lavori di RECUPERO FUNZIONALE E RIUSO DEL TEATRO UMBERTO

Il luogo di realizzazione dei lavori è Lamezia Terme [codice NUTS ITF63]

CIG: B93E8084BC; CUI: L00301390795202200009; CUP: C86C22000080009
CPV: 45454000-4 Lavori di ristrutturazione

Il progetto esecutivo dei lavori è stato validato con Atto in data 24/11/2025 e approvato con Determina Dirigenziale RS n. 443 del 26/11/2025

Il presente affidamento rientra nell'ambito di applicazione delle clausole contrattuali e delle specifiche tecniche minime del CAM Edilizia *Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi (approvato con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022)*.

Pertanto, l'affidatario è tenuto a rispettare i seguenti paragrafi del predetto CAM: 3.1 clausole contrattuali per le gare di lavori per interventi edilizi.

La presente procedura telematica di acquisto, realizzata ai sensi dell'articolo 71 del D.Lgs. n. 36/2023 (di seguito per brevità "Codice"), verrà esperita attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito per brevità "MEPA"), disciplinato dalle Regole del Sistema di e-Procurement (di seguito per brevità "Regole") pubblicate sul sito Acquistinrete.it al seguente link: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.html

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FAVOE 2.0) fornito dall'ANAC;

La procedura è aggiudicata in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice. La durata del procedimento è prevista pari a 3 mesi dall'invio della presente Richiesta di Offerta.

Ai sensi dell'art. 54, comma 2, del d.lgs. 36/2023, le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2 e che questa Stazione Appaltante ha individuato il previsto "METODO A" ai fini del calcolo della soglia di anomalia.

Nel caso di due o più offerte uguali si procederà ai sensi dell'art. 77 del REGIO DECRETO n. 827 del 1924.

Il Responsabile unico del progetto è la Dottoressa Dorota A.Luszczky

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è la Dottoressa Dorota A.Luszczky

2. PIATTAFORMA TELEMATICA

L'utilizzo del Sistema comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nella documentazione della procedura - ivi comprese le Regole - in

particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Sistema.

L'utilizzo del Sistema avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Sistema;
- utilizzo del Sistema da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto dalle Regole.

In caso di mancato funzionamento del Sistema o di malfunzionamento dello stesso, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento del Sistema e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema sono registrate e attribuite all'operatore economico e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della normativa vigente.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo del Sistema è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento del Sistema avvengono in conformità a quanto riportato nelle Regole che costituiscono parte integrante del presente disciplinare, anche se non materialmente indicate e consultabili sul sito [acquistinretepa.it>chi siamo>come funziona](http://www.acquistinretepa.it/chi_siamo/come_funziona) al seguente link: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.html.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Il Sistema è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette. L'accesso al Sistema potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul Sistema o problematiche tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso.

Con la registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF e la Consip S.p.A. anche in qualità di Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare, il MEF e la Consip S.p.A. anche in qualità di Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario che almeno un soggetto, dotato dei necessari poteri per impegnare l'operatore economico per conto del quale intende operare, acceda previa apposita Registrazione, al Sistema.

L'accesso al Sistema è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online che può avvenire:

1. tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) con livello di garanzia LoA3, tramite carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o tramite eIDAS per gli utenti europei;
2. per gli utenti extra UE o sprovvisti del nodo eIDAS italiano, tramite credenziali rilasciate a valle di un processo di identificazione extra sistema, in conformità alla disciplina in tema di identità digitale. Al fine di ottenere le credenziali in tempo utile per garantire la partecipazione alla procedura, si invitano gli utenti che non lo abbiano ancora fatto, a farne richiesta alla mail useridentification.acquistinretepa@postacert.consip.it, tempestivamente e comunque, con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta.

Si precisa che l'identificazione nelle suddette modalità è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura.

Una volta completata la procedura di identificazione, per poter partecipare alla presente procedura, l'utente dovrà associarsi alla P.IVA /Altro identificativo dell'operatore economico per conto del quale sta operando a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'utente riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'utente all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico per il quale l'utente sta operando.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico devono essere effettuate contattando il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura.

Gestore del Sistema

Consip S.p.A., in qualità di gestore del Sistema su cui si svolge la procedura, si avvale del supporto operativo dell'Amministratore di Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita) il quale è incaricato dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema e ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo. L'amministratore del Sistema garantisce inoltre la sicurezza logica e applicativa del Sistema nonché l'adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR").

3. DOCUMENTAZIONE, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

La documentazione della procedura comprende:

1. Dichiarazione sostitutiva di partecipazione generata dal Sistema;
2. Disciplinare e relativi allegati;
3. "Request.xml" del Documento di gara unico europeo (DGUE);
4. Capitolato Tecnico e relativi allegati

La "Request.xml" del Documento di gara unico europeo di cui al punto 3) rappresenta la struttura sulla base della quale gli operatori economici, in sede di partecipazione, devono compilare la loro "Response.xml" del Documento di gara unico europeo.

Chiarimenti (FAQ)

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro il termine indicato a Sistema, prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti.

E' possibile richiedere chiarimenti entro e non oltre le ore 18:00 di giorno 01.12.2025.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 88, comma 3, del Codice, le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico, almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte nella sezione dedicata alla procedura sul sito <https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/>. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite il Sistema e, per quanto non previsto dallo stesso, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Le comunicazioni a Sistema sono accessibili nell'area "Comunicazioni". È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

4. OGGETTO DELLA PROCEDURA E IMPORTO

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché non è possibile suddividerlo in lotti funzionali a causa di una maggiore omogeneità del servizio o perché il valore complessivo dell'appalto è considerato sotto la soglia comunitaria

Tabella n. 1

L'importo complessivo è al netto di Iva.

Codice	Descrizione	Classifica	Prevale nte	Importo	Scorporabile e subappaltabile	%
OG2	Manutenzione e restauro dei beni immobili sottoposto a tutela	II	SI	€ 285 046,53 di cui euro 96.493,85 per costi della manodopera, ed	SI nei limiti di cui all'art. 119 del d.lgs. 36/2023; capitolato di gara art. 2.15	100,00%

				euro € 5.589,15 per oneri di sicurezza		
--	--	--	--	---	--	--

L'Importo a base d'asta soggetto a ribasso è pari ad € 279.457,38

Il suddetto importo comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 96.493,85

Ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera non sono soggetti a ribasso. L'O.E. nella formulazione del proprio ribasso di gara dovrà tener conto dell'ammontare dei costi della manodopera dichiarati nell'ambito dell'offerta economica.

Relativamente ai costi della manodopera, in linea con ANAC e MIT, si ritiene che l'art. 41, comma 14, del d.lgs. 36/2023, nella parte in cui stabilisce che i costi della manodopera sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso, deve essere letto ed interpretato come volto a sancire l'obbligo della Stazione appaltante di quantificare ed indicare separatamente, negli atti di gara, i costi della manodopera che, tuttavia, continuano a far parte dell'importo a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dall'operatore per definire l'importo contrattuale.

L'appalto è aggiudicato “A corpo e a misura”.

In materia di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici, si applica l'art. 100, comma 4, del Codice e quanto previsto all'Allegato II.12.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 2 dell'Allegato II.12 al Codice, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, sussiste l'obbligo di procedere alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (c.d. DUVRI).

L'appalto è finanziato con DGR n.350 dell'11 agosto 2021 “Agenda Urbana – Aree Urbane di dimensioni inferiori - Delibera CIPESS n.2/2021 del 29 aprile 2021 “Fondo sviluppo e coesione. Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione”, (pubblicata in GU - Serie Generale – n. 142 del 16.06.2021) - Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Calabria.

4.1 Durata

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'affidamento posto a base di gara è pari a 175 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di Consegnna dei Lavori

4.2 Revisione dei prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichino particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi saranno aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del cinque per cento applicata, in relazione alla prestazione da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione ai sensi dell'art. 60, comma 3, lettera a) e comma 4 del Codice.

4.3 Modifiche del contratto in corso di esecuzione

Modifiche del contratto ai sensi dell'art. 120 del Codice

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 120, del Codice.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto:

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente procedura in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

Ai sensi dell'art. 67, comma 4 del Codice:

- i consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati all'uopo indicati come esecutori senza che ciò costituisca subappalto. A tal fine, i consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati concorrono specificando altresì se detti consorziati intendano soddisfare i requisiti di capacità tecnica e finanziaria occorrenti alla partecipazione alla procedura mediante avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice;
- i consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio partecipa;
- qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, è tenuto anch'esso a indicare i consorziati per i quali partecipa. L'operatore economico invitato può associare alla sua partecipazione un altro operatore economico ammesso ad una categoria del MEPA utilizzando la apposita procedura del Sistema.

Il concorrente che partecipa alla procedura in una delle forme di seguito indicate:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b) c) e d) del Codice che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma, è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa procedura.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni dimostrare che la circostanza non ha influito sulla procedura, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

L'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice e ai punti A1) e A3) del par. 3 del Capitolato d'Oneri per l'abilitazione degli Operatori Economici al Bando Lavori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, così come dichiarati nella domanda di ammissione.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, **i requisiti di cui al presente paragrafo** sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La stazione appaltante, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 9 dell'Allegato II.3:

- pubblicherà tale rapporto sul sito <https://www.comune.lamezia-terme.cz.it> nella sezione “Società Trasparente” (sotto sezione “Bandi di gara e contratti”). A tal fine l'operatore economico potrà, laddove lo ritenga necessario, presentare anche copia del rapporto oscurata nelle parti ritenute sensibili (dati personali, riservati, strategici). Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrarne la tangibile sussistenza;
- procederà anche con gli ulteriori adempimenti di cui al citato art. 47 comma 9, per i quali è necessario presentare una copia in chiaro del Rapporto.

In caso di RTI/Consorzi ordinari o di Consorzi di cui. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, la copia del rapporto e la relativa attestazione dovranno essere inserite da ciascuna impresa del RTI/Consorzio o da ciascuna consorziata esecutrice, tenuta alla redazione del rapporto ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. n. 198/2006.

Gli operatori economici non stabiliti in Italia dovranno presentare documentazione idonea ed equivalente volta ad attestare l'assolvimento degli obblighi in materia di pari opportunità, generazionali e di genere e di inclusione delle persone diversamente abili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, secondo la legislazione vigente

nello Stato di appartenenza ovvero una dichiarazione giurata in cui si attesta che i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui sopra non sono rilasciati o non menzionano tutti i casi previsti.

Sono esclusi dalla presente procedura **gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta**, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, la relazione di cui all'articolo 1, comma 2 dell'Allegato II.3 del Codice, o per gli appalti finanziati in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77 del 2021.

Self Cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un RTI/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei punti seguenti. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE). L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima. In caso di produzione parziale o di assenza dei documenti, si procederà a richiedere al concorrente di produrre o integrare la suddetta documentazione direttamente sul FVOE.

7.1 Requisito di idoneità professionale

L'operatore economico dovrà possedere i requisiti di Idoneità Professionale previsti al punto A2) del paragrafo 3 del Capitolato d'Oneri per l'abilitazione degli Operatori Economici al Bando Lavori del

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, così come dichiarati nella domanda di ammissione, ovvero: iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, ovvero presso i competenti ordini professionali, ovvero dichiarazione di svolgere attività professionale non organizzata in ordini o collegi ai sensi della legge n. 4/2013 per attività pertinente anche se non coincidente con quella oggetto del la/le Categoria/e di Ammissione del presente Capitolato d'Oneri per le quali viene richiesta l'Ammissione, in conformità con quanto previsto dall'art. 100, comma 3 del Codice;

7.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale

Possesso di attestazione di qualificazione, in corso di validità, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, per categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, secondo quanto previsto dalla normativa vigente:

Codice	Descrizione	Classifica	%
OG2	Manutenzione e restauro dei beni immobili sottoposto a tutela	II	100,00%

L'operatore economico singolo, ai sensi dell'art. 30, dell'Allegato II.12 al Codice può partecipare alla procedura qualora sia in possesso del requisito di capacità tecnico professionale relativo alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori, ovvero qualora sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non posseduti dall'operatore economico singolo devono da questo essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

L'operatore economico ha l'obbligo di indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare, fatta salvo quanto disposto al comma 1 dell'art. 119 del Codice e quanto di seguito riportato.

L'operatore economico ha l'obbligo di indicare, a pena di mancata selezione, la quota di prestazione che intende subappaltare, nel caso in cui il subappalto sia necessario per documentare il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal presente articolo.

Per le categorie OG2, OS2-A, OS2-B, OS24 (limitatamente al verde storico/vincolato ai sensi dell'art. 10, comma 4, lett. f), d.lgs. 42/2004) e OS25 di cui alla tabella A dell'allegato II.12 del Codice i requisiti sono stabiliti dall'Allegato II.18 al Codice.

Per i lavori concernenti beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storici/zzati di beni immobili di interesse storico, artistico e archeologico, gli scavi archeologici, anche subacquei, nonché quelli relativi a ville, parchi e giardini di cui all' articolo 10, comma 4, lettera f), del d.lgs. 42/2004 trova applicazione quanto previsto dal Titolo I dell'Allegato II.18 al Codice.

Si precisa che l'operatore economico in possesso della categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta stante il principio di assorbenza (art. 18, comma 21, dell'Allegato II.12 al Codice).

Con riferimento ai lavori relativi a categorie SOA d'importo pari o inferiore ad € 150.000,00, ai sensi dell'art. 28 dell'Allegato II.12 al Codice, saranno ammessi a partecipare anche gli operatori economici privi della relativa attestazione SOA purché in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:

- a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo dei lavori ricompresi nella categoria SOA di che trattasi;
- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta;
- c) adeguata attrezzatura tecnica.

La comprova del requisito è fornita mediante copia dell'attestazione SOA ovvero, nel caso di difetto di detta attestazione, mediante la documentazione occorrente a dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'art. 28 dell'Allegato II.12 al Codice (ad es., certificati di esecuzione dei lavori analoghi, copia dei bilanci degli ultimi cinque esercizi finanziari chiusi e approvati da cui si ritragga evidenza del costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, copia del registro dei beni ammortizzabili da cui si ritragga evidenza delle attrezzature tecniche in possesso dell'operatore).

In caso di partecipazione a più lotti l'operatore economico dovrà essere in possesso della somma dei requisiti di capacità tecnico-professionale previsti per tutti i lotti cui intende partecipare.

In caso di partecipazione di RTI/Consorzi ordinari i suddetti requisiti di capacità tecnico professionale dovranno essere posseduti nel complesso dal RTI o dal Consorzio, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i suddetti requisiti di capacità tecnico professionale dovranno essere posseduti dai consorzi, che possono far valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) che intendano eseguire i lavori con la propria struttura, i suddetti requisiti di capacità tecnico professionale dovranno essere posseduti dai consorzi in proprio e computando cumulativamente le attestazioni SOA possedute dalle imprese consorziate.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) che eseguano i lavori tramite le consorziate designate come esecutrici, da queste ultime in proprio ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice.

8. GARANZIA PROVVISORIA

L'importo del presente appalto è inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del Codice e pertanto la garanzia provvisoria di cui all'art. 106 c. 1, del codice, è pari al 2 % del valore complessivo del presente appalto e precisamente di importo pari ad € **5.700,93** Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, secondo una delle seguenti modalità:

- a) con bonifico effettuato sul conto corrente tenuto presso la tesoreria del **COMUNE DI LAMEZIA TERME (IBAN IT 38 S 01005 42840 000000 218010)**;
- b) con fideiussione assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimi/Intermediari_non_abilitati.pdf
http://www.ivass.it/ivass/impresa_jsp/HomePage.jsp

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (COMUNE DI LAMEZIA TERME);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l'emittente.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

9. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di cui al paragrafo 7 solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale previsti al precedente paragrafo e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere e dichiarare nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti: i) il requisito di idoneità professionale, nonché i requisiti i di cui al paragrafo 7 oggetto di avvalimento, ove l'avvalimento sia riferito ai requisiti di partecipazione; ii) il solo requisito di idoneità professionale nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata della procedura, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente produce:

- la dichiarazione resa e sottoscritta dall'ausiliario, redatta secondo il modello di cui all'Allegato “Dichiarazione di avvalimento”, contenente, tra le altre, anche la dichiarazione di presa visione e accettazione delle clausole del Patto di integrità;

- il contratto di avvalimento che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente tra le parti, allegato;
- alla documentazione amministrativa nel caso di avvalimento finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione;

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto o dei contratti di avvalimento a condizione che gli stessi siano stipulati prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'ANAC il comportamento tenuto dall'ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15 del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

10. REGOLE PER L'INDICAZIONE DELL'IMPRESA AUSILIARIA O DELLE CONSORZIATE NON ESECUTRICI CHE PRESTANO I REQUISITI

Così come previsto al paragrafo 7.1 del Capitolato d'Oneri del MEPA, l'avvalimento o il ricorso da parte dei Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice ai requisiti di consorziate non esecutrici è consentito solo se l'ausiliaria o la consorziata che presta il requisito abbia conseguito l'ammissione o presentato la domanda di ammissione ad almeno una categoria di un bando MEPA, prima del termine di presentazione dell'offerta fissato nella presente RDO.

Nel caso di impresa non già ammessa che presenta la domanda di ammissione prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, l'operatore economico, ove non intervenga l'ammissione della ausiliaria o consorziata non esecutrice prima della presentazione dell'offerta, dovrà produrre nella documentazione amministrativa, copia della domanda di ammissione presentata alla stazione appaltante. La stazione appaltante verificherà in corso della procedura l'avvenuta ammissione da parte della, dell'impresa ausiliaria o della consorziata che presta i requisiti ad almeno una categoria del MEPA. In caso di diniego all'ammissione dell'impresa indicata, la stazione appaltante valuterà, al ricorrere dei presupposti di cui agli artt. 97 e 104 del Codice, l'eventuale sostituzione con altra impresa ammessa secondo le modalità sopra indicate.

Resta fermo che l'impresa ausiliaria e/o la consorziata non esecutrice che prestano i requisiti di partecipazione, dovranno possedere i requisiti di capacità generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, nonché quelli speciali di cui all'art. 100 del Codice, in relazione al/i requisito/i messo/i a disposizione dell'operatore economico o dei Consorzi non necessari di cui all'art. 67 del Codice.

11. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto

nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti.

L'operatore economico ha l'obbligo di riservare, in caso di subappalto, una quota minima del 20% delle prestazioni subappaltabili alle piccole e medie imprese (PMI), come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del Codice. Gli operatori economici possono indicare nell'Allegato "Domanda di Partecipazione" una diversa soglia di affidamento delle prestazioni subappaltabili alle PMI per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi retributivi e contributivi nonché degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Nel caso di subappalto, anche con riferimento alle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute, l'operatore economico dovrà indicare nel DGUE le prestazioni che intende subappaltare e la relativa quota percentuale.

Le dichiarazioni di subappalto dovranno essere effettuate in modo non generico indicando esattamente i lavori o le parti di opere e la categoria che si intendono subappaltare.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti o Consorzio ordinario di concorrenti, ognuno dei membri dell'operatore riunito deve indicare le medesime prestazioni e la medesima quota percentuale che l'operatore riunito intende subappaltare.

Ai sensi dell'art. 119 comma 2-bis del Codice, nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante, è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 60 e in coerenza all'allegato II.2-bis del Codice.

I contratti di subappalto e i subcontratti dovranno contenere una clausola che preveda il rispetto degli obblighi di cui al Patto di Integrità da parte dei subappaltatori/subcontraenti e la risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., del contratto di subappalto, nel caso di violazione di tali obblighi da parte di questi ultimi.

12. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Clausola sociale per la stabilità occupazionale di cui all'art. 57, comma 1 del Codice

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al paragrafo, oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel precedente contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al paragrafo 3.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, per un importo pari a **€ 18,00**. L'importo del contributo è determinato ai sensi della **delibera ANAC n.598 del 30.12.2024**. Come stabilito nell'Avviso ANAC del 17 maggio 2024, il pagamento del contributo dovrà essere effettuato esclusivamente tramite avviso di pagamento pagoPA, generato a cura dell'operatore economico sul sistema di Gestione dei Contributi Gara.

Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato della presente procedura comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

La Stazione Appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel FVOE e, quindi, ivi verificabile, la Stazione Appaltante richiederà, mediante soccorso istruttorio la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia nel termine stabilito nella suddetta richiesta è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13.1 SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è obbligatorio. Il sopralluogo ai luoghi, nonché la presa visione e accettazione della documentazione amministrativa, risulta necessario per una concreta consapevolezza della consistenza, dello stato di conservazione e delle agibilità, dotazioni, autorizzazioni, conformità, etc. delle strutture e impianti tecnologici e attrezzature oggetto di concessione, che consenta la formulazione di una offerta tecnica-progettuale-economica adeguata. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo. Viene rilasciata attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio, purché munito della delega di almeno uno di detti operatori. In caso di consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

Ai fini della presentazione dell'offerta, è previsto il sopralluogo obbligatorio, PENA L'ESCLUSIONE DALLA PRESENTE PROCEDURA DI GARA, che dovrà essere eseguito, con l'affiancamento dei Funzionari del Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale, previa prenotazione a mezzo mail d.luszczyk@comune.lamezia-terme.cz.it, dalle ore 8:30 alle ore 13:30, dal giorno 01.12.2025 al giorno 05.12.2025.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione relative alla presente procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso il Sistema, ove non diversamente previsto. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del D.lgs. n. 82/05.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in **lingua italiana**. Si precisa che in caso di produzione di documentazione redatta in lingua diversa dall’italiano quest’ultima dovrà essere corredata da traduzione giurata.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L’offerta deve pervenire **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 11/12/2025** a pena di irricevibilità. Il Sistema non accetta:

- offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell’offerta;
- offerte prive di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria.

Per l’individuazione di data e ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dal Sistema.

Le operazioni di inserimento a Sistema di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta entro il termine previsto.

L’offerta è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta economica

L’operatore economico ha facoltà di inserire a Sistema offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l’ultima offerta presentata. Con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di procedura, allegati e chiarimenti inclusi.

L’operatore economico, per la presentazione dell’offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 15 MB per singolo file, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l’invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l’area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 15 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l’invio di più comunicazioni.

Il Sistema invierà all’operatore economico una comunicazione nell’area riservata del Sistema contenente un report con data certa riepilogativo dell’offerta.

L’offerta vincola il concorrente per **90 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte la procedura sia ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine ultimo fissato da quest’ultima è sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla procedura.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la dichiarazione sostitutiva di partecipazione e la dichiarazione integrativa ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della dichiarazione sostitutiva di partecipazione e della dichiarazione integrativa e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

In particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta, da provarsi mediante un documento informatico firmato digitalmente con apposita marcatura temporale, o altra misura equivalente;
- il difetto di sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di partecipazione e della dichiarazione integrativa, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- è sanabile l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione della procedura, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile [ove prevista: e di una quota di occupazione di persone svantaggiate o molto svantaggiate]
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione, tramite inserimento nel FVOE, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione del Sistema dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

16. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La “documentazione amministrativa” da produrre in sede di partecipazione è costituita dai seguenti documenti:

- **Dichiarazione sostitutiva di partecipazione;**
- **Dichiarazione integrativa** (allegato denominato “Dichiarazione integrativa RDO”)
- **Eventuale procura.** Tale documento va allegato nella sezione della RDO denominata “Documenti da produrre” denominata “*Procura*”>;
- **Response xml** del DGUE. Tale documento va allegato nella sezione della RDO denominata “Documenti richiesti” denominata “*Response xml del DGUE*”>;
- **Eventuale** Response xml DGUE dell’ausiliaria. Tale documento va allegato nella sezione della RDO denominata “Documenti richiesti” denominata “*Response xml DGUE dell’ausiliaria*”>;
- **Eventuale (solo in caso di RTI costituito): copia autentica del mandato collettivo speciale con rappresentanza, gratuito ed irrevocabile, all’Impresa mandataria,** Tale documento va allegato nella sezione della RDO denominata “Documenti da produrre” denominata “*Eventuali atti relativi a R.T.I. e Consorzi*”>;
- **Eventuale (solo in caso di Consorzio costituito): atto costitutivo del Consorzio,** Tale documento va allegato nella sezione della RDO denominata “Documenti da produrre” denominata “*Eventuali atti relativi a R.T.I. e Consorzi*”>;
- **contributo ANAC**
- **cauzione provvisoria**
- **dichiarazione di iscrizione c.c.i.a.a.**
- **codice etico**
- **attestazione soa**
- **pagamento dell’imposta di bollo;**

16.1 Dichiarazione sostitutiva di partecipazione

Il concorrente dovrà presentare la Dichiarazione sostitutiva di partecipazione generata automaticamente dal Sistema. Detta Dichiarazione, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, contiene, tra le altre le seguenti informazioni:

- attestazioni relative ai dati del soggetto che sottoscrive la dichiarazione;
- la dichiarazione di aver preso visione del Bando, della RDO e di tutta la documentazione ad essi allegata nonché di tutti i documenti ivi richiamati e citati, di averli attentamente letti e accettarli integralmente e incondizionatamente;
- la conferma di tutte le dichiarazioni sostitutive inviate con la domanda di abilitazione al MEPA di riferimento della presente RDO, così come eventualmente in seguito modificate e/o rinnovate;
- dichiarazione di aver preso visione del Capitolato Tecnico e del Progetto posto a base di gara;
- la dichiarazione, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE, relativa all’avvenuta lettura dell’informatica sul trattamento dei dati personali di seguito riportata.

La dichiarazione sostitutiva di partecipazione è sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all’originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

16.2 Dichiarazione integrativa

Il concorrente dovrà presentare la Dichiarazione integrativa compilando l’apposito allegato denominato “Dichiarazione integrativa RDO” e dovrà contenere, tra le altre, le seguenti dichiarazioni:

- 1 . informazioni relative alla forma di partecipazione;
- 2 . dichiarazione relativa alla causa di esclusione di cui all’art. 95, comma 1 lett. d), del Codice;
- 3 . il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;

- 4 . di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- 5 . di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'art. 1, comma 6 dell'Allegato II.3
- 6 . sull'eventuale sussistenza di possibili conflitti di interesse;
- 7 . di avere oppure di non avere in essere contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, di cui all'articolo 119 comma 3 del Codice con soggetti terzi;
- 8 . per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge.

Nella stessa Dichiarazione integrativa il Concorrente rilascia le dichiarazioni richieste dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati, nonché della normativa italiana di adeguamento al suddetto Regolamento.

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzi ordinari costituendi o Aggregazioni senza personalità giuridica o GEIE, il concorrente deve, nella dichiarazione integrativa:

- (solo per i R.T.I.) indicare l'impresa raggruppanda a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza;
- i riferimenti degli altri operatori associati le prestazioni che ciascuna eseguirà e la misura percentuale delle stesse;
- assumere l'impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato speciale alla mandataria e ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 68 del D. Lgs. 36/2023.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il/i consorziato/i per il/i quale/i concorre alla gara e/o le consorziate non esecutrici di cui si avvale per il possesso dei requisiti di partecipazione.

In caso di partecipazione in R.T.I., Consorzio ordinario di concorrenti o Aggregazioni senza soggettività giuridica o GEIE ogni componente del Raggruppamento/Consorzio /Aggregazione/GEIE deve produrre una Dichiarazione sostitutiva di partecipazione e> una Dichiarazione integrativa, nelle parti pertinenti.

In caso di consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, e di Aggregazioni con soggettività giuridica sia il Consorzio/Aggregazione che le singole imprese consorziate esecutrici/imprese retiste esecutrici, devono produrre la Dichiarazione sostitutiva di partecipazione e> la Dichiarazione integrativa nelle parti pertinenti, mentre le consorziate non esecutrici di cui il consorzio si avvale per il possesso dei requisiti, devono produrre la sola Dichiarazione integrativa, nelle parti pertinenti.

La Dichiarazione sostitutiva di partecipazione e quella integrativa sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila e dalle mandanti in relazione alle parti pertinenti;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la

- dichiarazione sostitutiva di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la dichiarazione sostitutiva di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa all'AS;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la dichiarazione sostitutiva di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa all'AS.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Le Dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

16.3 Documento di gara unico europeo (DGUE)

Il concorrente dovrà produrre la “*Response.xml*” del DGUE, nelle seguenti modalità:

- 1) accede al link eDGUE disponibile su www.acquistinretepa.it;
- 2) seleziona la compilazione come operatore economico;
- 3) esegue l'upload del file “Request xml” di cui al punto 2) del par. 3;
- 4) inserisce i dati richiesti;
- 5) genera il file “*Response xml*”.

La “*Response xml*” del DGUE deve essere sottoscritta con una firma digitale che consenta di conservarne il formato XML, ad es. con la firma CAdES (con estensione .p7m), dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato al precedente paragrafo 15.1/

Il DGUE dovrà essere presentato:

- dal singolo operatore economico e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate se non partecipa l'intera rete e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorzi fra cooperative, dai consorzi tra imprese artigiane e dai consorzi stabili e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e compilato, nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, Sezioni A, B e C; Parte VI;
- dai consorziati che prestano il requisito nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte VI;
- dall'impresa ausiliaria e compilato nelle parti pertinenti relative:
 - nel caso di avvalimento per soddisfare i requisiti partecipazione: Parte II,

Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento; Parte VI;

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico.

16.4 Imposta di bollo

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di **€ 16,00** viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio **@e.bollo** dell'Agenzia delle Entrate e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni. Modalità diverse di assolvimento dell'imposta di bollo non saranno ritenute valide e la ditta sarà quindi invitata a regolarizzare, previa segnalazione all'Agenzia delle Entrate ove ne ricorrono i presupposti, senza che ciò tuttavia incida sull'ammissione od esclusione dalla gara del concorrente.

17. DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione della **“Response xml”** del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega oltre la **“Response xml”** del DGUE dell'ausiliaria anche la seguente documentazione:

- 1) la dichiarazione di avvalimento redatta secondo il modello di cui all' Allegato n. 3 'Dichiarazione di avvalimento' sottoscritta dall'ausiliaria;
- 2) il contratto di avvalimento in originale, o in alternativa in copia autentica;

La documentazione di cui sopra deve essere **sottoscritta** dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato.

18. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico formula l'offerta economica, a Sistema, secondo le seguenti modalità:

- inserisce nell'apposita sezione del Sistema i valori richiesti con modalità solo in cifre; tali valori verranno riportati su una dichiarazione d'offerta generata dal Sistema in formato .pdf **“Offerta economica”**, che il concorrente dovrà inviare e fare pervenire attraverso il Sistema dopo averla:
i) scaricata e salvata sul proprio PC; *ii)* sottoscritta digitalmente da soggetto munito di idonei poteri;

La mancata presentazione entro i termini perentori indicati a Sistema da parte del concorrente della documentazione rubricata come **“obbligatoria”**, verrà considerata come Offerta incompleta e/o parziale e comporterà l'esclusione dalla procedura.

La documentazione dovrà essere presentata esclusivamente attraverso le modalità indicate nel presente Disciplinare, pena l'irricevibilità dell'Offerta.

Il concorrente dovrà indicare a **pena di esclusione** nell'offerta economica, in relazione ai lavori oggetto della procedura:

- **i propri costi della manodopera.** Ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al paragrafo del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera. In tal caso, l'operatore economico è tenuto a fornire le motivazioni a supporto di tale scostamento, al fine di consentire alla Commissione [per le gare MP: al Seggio di gara] e al Responsabile del procedimento di valutarne la congruità. Le suddette motivazioni dovranno essere descritte secondo le indicazioni di cui all'allegato "Motivazioni del ribasso del costo della manodopera". Resta inteso che, in caso di mancata produzione anticipata, le motivazioni di cui sopra dovranno essere prodotte ove richieste dalla stazione appaltante.
- i costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il concorrente dovrà inoltre indicare:

- il CCNL applicato ed il relativo codice alfanumerico unico, nonché l'impegno ad assicurare l'applicazione delle medesime tutele economiche e normative garantite ai propri dipendenti ai lavoratori delle imprese che operano in subappalto;

Nel caso in cui il CCNL sia diverso da quello richiesto al paragrafo 4 (**EDILIZIA**), concorrente, inoltre dovrà inviare a Sistema: i) la dichiarazione di equivalenza del diverso CCNL applicato al personale impegnato nell'esecuzione del contratto, con cui attesti che tale CCNL garantisce tutele economico e normative equivalenti a quelle del CCNL indicato in gara e la relativa documentazione probatoria; in alternativa al precedente punto, ii) una dichiarazione con cui si impegna ad applicare il CCNL indicato nel par. 4 della presente Richiesta di offerta nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto per tutta la sua durata.

19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La procedura è aggiudicata sulla base del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del Codice.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

Il Seggio di gara sarà costituito dal personale individuato della Stazione appaltante.

In capo ai membri non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

I nominativi e i curriculum dei membri sono pubblicati sul profilo della Committente nella sezione "Società trasparente" (sotto sezione "Bandi e contratti").

Il Seggio di gara monocratico è responsabile della verifica della documentazione amministrativa e della valutazione delle offerte economiche dei concorrenti ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

21. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI

Il Sistema consente la pubblicità delle sessioni preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche.

Il Sistema consente la riservatezza delle riunioni che non sono pubbliche.

La Commissione <oppure per il MP: Il Seggio di gara> accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. Si precisa che la tempestività della ricezione delle offerte e la loro completezza (salvo, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) sono attestate dalla presenza a Sistema delle offerte medesime. Le eventuali offerte intempestive non sono accettate dal Sistema;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio.

Si precisa che alle operazioni di cui alla lettera a) i concorrenti potranno assistere **collegandosi da remoto al Sistema**.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Successivamente la Commissione <oppure per il MP: il Seggio di gara> procede operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:

- α) sblocco delle offerte ricevute;
- β) apertura delle offerte economiche;
- γ) valutazione delle offerte economiche.

Si precisa che alle operazioni di cui alle precedenti lettere a), b), e d) i concorrenti potranno assistere **collegandosi da remoto al Sistema nei giorni e orari** che saranno debitamente comunicati.

Il Seggio di gara, alla data indicata al paragrafo precedente, procede allo sblocco e all'apertura delle offerte economiche rendendo visibili i prezzi/sconti offerti.

In caso di parità in graduatoria, si procederà, in conformità a quanto previsto dall'articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985, pertanto, sarà chiesto ai concorrenti di operare un rilancio sulle voci di offerta economica, da presentare entro un termine perentorio con le modalità che saranno all'uopo definite dalla Stazione Appaltante.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai fini dell'individuazione delle offerte anomale verrà utilizzato il metodo A di cui all'allegato II.2 del Codice. Qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque le offerte risultate anomale sono escluse automaticamente. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RDP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RDP richiede al concorrente la presentazione, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenuta anomala.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, la stazione appaltante valuterà in ogni caso la congruità dell'offerta sulla base degli elementi in proprio possesso.

La Stazione appaltante esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. ULTERIORI REGOLE E VINCOLI

Saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che presentino:

- offerte che contengono un prezzo superiore alla base d'asta;
- offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate nello Schema di Contratto e/o nel Capitolato Tecnico,
- offerte che siano sottoposte a condizione,
- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura,
- offerte incomplete e/o parziali,
- offerte che non rispettino le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico e/o nelle Condizioni Contrattuali,
- offerte in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione,
- offerte che siano giudicate anormalmente basse.

Saranno, altresì, esclusi i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle Offerte, i concorrenti che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti ed indicati a Sistema come obbligatori, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, la Stazione Appaltante si riserva di procedere, anche a campione, a verifiche d'ufficio.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di:

- a) non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del Contratto, in conformità a quanto previsto dall'articolo 108, comma 10, del Codice;
- b) sospendere, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente;
- c) aggiudicare anche nel caso di un'unica offerta valida;

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di non stipulare motivatamente il Contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Stazione Appaltante, qualora si verifichino, anche a causa dell'eccessivo protrarsi della procedura di gara, sopravvenuti motivi di interesse pubblico, mutamento della situazione di fatto ovvero una nuova valutazione dell'interesse pubblico originariamente posto a fondamento del provvedimento di indizione della procedura di gara, potrà procedere alla revoca della procedura di gara.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del FVOE o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, la Stazione Appaltante potrà disporre l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'aggiudicatario, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine. In ogni caso, ai sensi dell'art. 99, comma 3-bis, del Codice. Qualora a seguito del controllo sia accertato l'affidamento ad un operatore economico privo dei requisiti, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, potrà esser disposto da Stazione Appaltante il recesso dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Si procederà alle segnalazioni alle competenti autorità.

Il Contratto è stipulato entro 30 giorni dall'invio della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione.

Resta ferma la facoltà di procedere all'esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 17, comma 8 del Codice. Nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 53 del Codice. Alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione. Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il Contratto è stipulato in forma scritta, in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Documenti per la stipula

Con la comunicazione di cui all'art. 90, comma 1, lett. b), del Codice, viene richiesto all'aggiudicatario di far pervenire alla Stazione Appaltante:

nel termine di 7 (sette) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione:

- a) dichiarazione, conforme all'Allegato Facsimile Dichiarazione familiari conviventi, resa dai soggetti indicati dall'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011, in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi (dell'aggiudicatario e dell'eventuale ausiliaria); ove le dichiarazioni siano sottoscritte con firma olografa dovrà essere prodotta una dichiarazione di conformità agli originali ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e ausiliaria;
- b) in adempimento a quanto previsto dall'art. 3 comma 7 della Legge n.136/2010, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva, al presente appalto, con l'indicazione dell'opera alla

quale sono dedicati, nonché le generalità (nome e cognome) ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di detto/i conto/i. L'aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre il termine di 7 giorni qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai suddetti dati;

c) le dichiarazioni di cui al DPCM n. 187/1991, conformi all'Allegato "Dichiarazione DPCM n.187/1991";

nel termine di 15 (quindici) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente):

d) idonea copertura assicurativa nel rispetto di quanto stabilito di seguito;

Garanzia definitiva

Ai fini della stipula del Contratto, l'aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell'art. 117, comma 1, del Codice, una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% dell'importo contrattuale in favore del **COMUNE DI LAMEZIA TERME**

La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. La garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nel nuovo "**albo**" di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993.

La garanzia definitiva deve essere rilasciata nel rispetto degli schemi di contratti tipo di garanzia fideiussoria di cui agli Allegati "A" e "B" al Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n.193, ed in particolare dello Schema tipo 1.2 "Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva" e della corrispondente Scheda Tecnica.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante e deve essere verificabile telematicamente presso il sito internet indicato dall'emittente avente le caratteristiche richieste dalla Delibera Anac n. 606 del 19/12/2023, così come chiarito anche dal Comunicato del Presidente dell'Anac, del 31 gennaio 2024.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del cc, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La garanzia cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso con l'emissione del certificato di verifica di conformità.

Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro, secondo quanto espressamente previsto nello Schema di Contratto, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

Polizza assicurativa

L'esecutore dei lavori costituisce e consegna alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copre i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

25. ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20% sul valore del contratto d'appalto da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione

26. PAGAMENTI IN ACCONTO

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di **Euro 60.000,000 (art. 2.19 CSA)**

27. PENALI

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera di 0,5 per mille dell'importo netto contrattuale.

28. DURATA

Il termine per l'ultimazione dei lavori è pari a **175 (centosettantacinque)** giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data riportata nel verbale di inizio lavori.

29. REVISIONE DEI PREZZI

Qualora successivamente alla determinazione del corrispettivo e nel corso di esecuzione del contratto, i prezzi dei materiali subiscano per effetti di circostanze imprevedibili e non determinabili, variazioni in aumento o in diminuzione trova applicazione l'art. 60 del d.gs 36/2023.

30. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

-gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera alla quale sono dedicati;

-le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

-ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

31. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante il Sistema, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Si rammenta che ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 5, del Codice, nel caso in cui la stazione appaltante ritenga insussistenti le ragioni di segretezza indicate dai concorrenti ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a), l'ostensione delle parti dell'offerta di cui si è richiesto l'oscuramento sarà consentita decorso il termine di impugnazione previsto dal comma 4 dell'art. 36 del Codice.

Si rammenta, altresì, che la Stazione Appaltante si riserva di procedere alla segnalazione all'Anac ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Codice.

32. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura è competente il Tribunale Amministrativo di CATANZARO

33. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), la Stazione Appaltante fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Ai sensi del Codice della Privacy D. Lgs. 30.06.03 n -196, e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) in vigore dal 25/03/2022 si informa che i dati forniti sono trattati dal Comune di Lamezia Terme esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto;

Titolare del trattamento: Il titolare del trattamento è il Comune di Lamezia Terme;

Responsabile del trattamento : Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Ing.Pasqualino Nicotera;

Finalità e base giuridica del trattamento: La finalità del trattamento è consentire lo svolgersi dei procedimenti amministrativi oggetto del presente procedimento (ai sensi dell'art.6 del Regolamento 2016/679/UE). I dati raccolti potranno essere trattati inoltre ai fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati esclusivamente

nel territorio italiano da parte di personale istruito, formato e autorizzato al lecito trattamento dei dati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e successivo trattamento, non saranno comunicati a terzi, né diffusi se non nei casi specificamente previsti dalla normativa vigente nazionale e comunitaria.

La normativa in vigore sulla conservazione della documentazione amministrativa (protocollo e conservazione documentale) nonché in forma aggregata determina il periodo in cui i dati dovranno essere conservati per finalità di archiviazione, ai sensi dell'art.5 par. 1 lett. e) del regolamento 2016/679/UE.

I diritti dell'interessato sono previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, l'interessato potrà richiedere l'accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione al trattamento, ovvero opporsi al trattamento. Altresì, l'interessato può proporre reclamo (art. 77 del Regolamento 2016/679/UE) al garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento e la conclusione dei procedimenti amministrativi previsti nel presente avviso.

La presentazione dell'offerta implica la conoscenza e l'accettazione, da parte dell'offerente, delle modalità di conferimento, trattamento, raccolta e comunicazione innanzi menzionate.

34. ULTERIORI INFORMAZIONI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si rimanda alle disposizioni contenute nello schema di convenzione allegato, alle norme citate nel presente disciplinare, al capitolato speciale, progetto, codice degli appalti, codice civile e ad altre norme in materia, ove applicabili.

Il RUP
Dott.ssa Dorota Agnieszka Luszczuk